



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(prov. di CATANZARO)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 90

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO AL COVID 19. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 31 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30.01.2020 l' Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l' epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
- con successivo provvedimento dell' 11 marzo 2020 la medesima Autorità ha classificato il COVID 19 quale Pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- con D.L. n.19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato "lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3 del 08.3.2020 *sulle misure per la prevenzione epidemiologica da Covid-2019*;
- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74
- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;
- Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;

Considerato che: in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che " *nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale;*

Rilevato che il citato DPCM del 7 agosto espressamente prevede che " *ai fini del contenimento della diffusione del COVID 19, è fatto obbligo sull' intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza*";

Dato atto si è ritenuto necessario, temporaneamente estendere, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo del Dispositivo di Protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fino alla data del 31 dicembre 2020 ;

Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Visti:

- l' art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l' emanazione dei provvedimenti a tutela dell' ambiente e della Sanità pubblica ;

- l' art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale : *“ in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....”*

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

ORDINA

1. L'obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, fino alla data del 31 DICEMBRE 2020, il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di **incompatibilità certificata** con l' uso continuativo della mascherina;
2. che al mancato rispetto della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi di quanto previsto dall'art 7 bis del D.Lgs. 267\00, combinato disposto con l'art.16 della legge 689\81 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 125\08, una sanzione amministrativa di euro 100,00.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza Alla Prefettura di Catanzaro, Alla locale Stazione dei Carabinieri, Al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Atto, al TAR CALABRIA , o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della medesima pubblicazione.

Nocera Terinese, lì 24/09/2020

Il Sindaco
Ing. Antonio All...

